



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**N. 92 del 04/09/2017**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DELIBERA N. 92 DEL 04/09/2017**

**OGGETTO:**

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, questo giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:30, convocata con appositi avvisi si è riunita nella Sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

COSTA ANDREA	Sindaco
SOTTILI ELISABETTA	Assessore
BERNI SIMONA	Assessore
NEGRI STEFANO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Totale presenti: 4

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa e, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

.....



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**N. 92 del 04/09/2017**

## OGGETTO

### **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che il C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 22.01.2004 all'art. 31 disciplina le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) suddividendole in risorse stabili, cioè aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili con carattere di eventualità e variabilità;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- ✓ n. 102 del 22/08/2016, ad oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2016”;
- ✓ n. 2 del 23/01/2016, ad oggetto: “Modifica della dotazione organica a seguito trasferimento personale di polizia municipale e servizi alla persona all'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' con decorrenza 01/01/2016. Contestuale modifica al fabbisogno di personale 2015-2017”;
- ✓ n. 173 del 19/12/2016, ad oggetto: “Approvazione programma fabbisogno di personale: piano triennale 2017/2019 e piano occupazionale 2017”;
- ✓ n. 6 del 13/02/2017, ad oggetto: “Integrazione al programma triennale di fabbisogno di personale 2017-2019 e al piano occupazionale 2017, approvati con propria deliberazione n. 173 del 19/12/2016 per proroga comandi in entrata ed in uscita.”;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4 del CCNL 01/04/1999 che, in materia di lavoro straordinario prevede che: “A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale”;

PRESO ATTO che a valere sul Fondo per il lavoro straordinario anno 2016 sono state realizzate economie di spesa per complessivi € 1.981,11 non soggette al limite di spesa di cui all'art 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come confermato da ultimo dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 19 prot. 79323 del 27/04/2017, laddove si afferma che ai fini della quantificazione del limite previsto per il Fondo medesimo “non rilevano (...) le economie fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (così come le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente) (...)”;

PRESO ATTO che:

- ✓ il DLgs. 50/2016 ha approvato il nuovo Codice dei contratti, abrogando contestualmente il previgente Codice approvato con DLgs. 163/2006, disciplinando ex novo all'art. 113 gli incentivi per funzioni tecniche;
- ✓ la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, con propria deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG ha stabilito che per i suddetti “(...) incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa finalizzata agli investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**N. 92 del 04/09/2017**

servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Nel caso di specie, non si ravvisano poi, gli ulteriori presupposti delineati dalle Sezioni riunite (nella richiamata delibera n. 51/2011), per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente in quanto essi non vanno a remunerare “prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili” acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A., come risulta anche dal chiaro disposto dell’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.(...)”;

- ✓ il DLgs. 56/2017 ha successivamente integrato il testo dell’art. 113 del DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

CONSIDERATO che:

- ✓ per effetto del suddetto pronunciamento dottrinale l’eventuale stanziamento di somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche all’interno del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 113 del DLgs. 50/2017 andrebbe ad incidere sull’ammontare complessivo delle spese di personale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- ✓ alla data odierna non è ancora stata avviata la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla definizione delle modalità e dei criteri per il riparto delle somme per incentivi per funzioni tecniche, né è stato approvato il relativo regolamento comunale, così come previsto dall’art. 113, comma 3 del DLgs. 50/2017;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, non prevedere in sede di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017, risorse variabili per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art 113 del DLgs. 50/2016, ferma restando la facoltà di pervenire ad una sua integrazione con proprio successivo atto qualora il suddetto pronunciamento dottrinale dovesse essere modificato e qualora sussistano ‘spazi’ nell’ammontare complessivo della spesa di personale rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, nonché qualora si pervenga alla conclusione della contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla definizione delle modalità e dei criteri per il riparto delle somme per incentivi per funzioni tecniche e all’approvazione del relativo regolamento comunale, così come previsto dall’art. 113, comma 3 del DLgs. 50/2017;

RITENUTO invece necessario, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017, prevedere quali risorse variabili aggiuntive le sole somme relative alle suddette economie a valere sul Fondo per lo straordinario anno 2016 per complessivi € 1.981,11, come più sopra specificato;

PRESO ATTO che questo Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016 come da certificazione trasmessa a mezzo portale web del M.E.F. in data 27/03/2017 ed acquisita agli atti;

RICHIAMATI:

- ✓ l’art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito con L. 122 del 30.07.2010 e ss.mm.ii. che prevede che “2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

**N. 92 del 04/09/2017**

- ✓ l'art.1, comma 236 della L. 208/2015, abrogato con decorrenza 01/01/2017 dall'art. 23, comma 2 del DLgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevedeva che: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;
- ✓ l'art. 23, comma 2 del DLgs. 25 maggio 2017, n. 75 che, nell'abrogare con decorrenza 01/01/2017 il suddetto art.1, comma 236 della L. 208/2015, ha altresì stabilito che: “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (...)”.
- ✓ la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. n. 20 del 08/05/2015, ad oggetto: “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 201 O, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.”;

ATTESO inoltre che l'art. 40 comma 3-quinquies del DLgs. n. 165/01, introdotto dalla L. 150/09, dispone testualmente “(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

PRESO ATTO che le suddette risorse variabili aggiuntive, di complessivi € 1.981,11 derivanti da economie di spesa a valere sul Fondo per il lavoro straordinario anno 2016 non sono soggette al limite di spesa di cui all'art 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come confermato da ultimo dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 19 prot. 79323 del 27/04/2017, laddove si precisa che ai fini della quantificazione del limite previsto per il Fondo medesimo “non rilevano (...) le economie fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (così come le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente) (...)”;

PRESO ATTO che la decurtazione permanente operata a partire dal 2015 ai sensi del secondo periodo del sopracitato art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 e della Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20/2015 ammonta ad € 12.843,46, di cui € 5.132,67 relativi alla R.I.A. del personale cessato negli anni 2011-2014 ed € 7.710,79 relativi alle decurtazioni effettuate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ai sensi dell'ultima parte del primo periodo del medesimo comma;



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

**N. 92 del 04/09/2017**

PRESO ATTO che detta decurtazione permanente veniva certificata dall'allora revisore unico dei conti, dott. Fernando Rovani in data 21/09/2015;

PRESO ATTO inoltre che le risorse "stabili" definitivamente quantificate per il 2016 in € 56.670,66 non devono essere decurtate nel 2017, in quanto nel 2016 non si sono avuti trasferimenti di personale dipendente ad altri enti per esternalizzazione di servizi;

DATO ATTO che le risorse decentrate anno 2017, per effetto di quanto sopra, sono quantificate, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, in complessivi € **58.651,77** di cui € 56.670,66 quali risorse decentrate "stabili", ed € 1.981,11 quali risorse decentrate "variabili" come riportato nell'allegato prospetto;

VISTE:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19.12.2016 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del documento unico di programmazione - D.U.P. 2017-2019.";
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n.185 adottata in data 19.12.2016 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017 e triennale 2017-2019";

DATO ATTO che il fondo risorse decentrate ed i relativi oneri accessori a carico dell'Ente (contributi e irap), come sopra quantificati, trovano idoneo stanziamento negli appositi capitoli 1010801/5, 1010801/6 e 1010807/1 – Missione 1 – Programma 11 del Bilancio di Previsione 2017-2019, anno 2017;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, rag. Bravaccini Alba ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) del DLgs. 267/2000, con proprio verbale n. 12 del 18/08/2017, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012 dal competente responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese

## DELIBERA

- 1) **DI COSTITUIRE** sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il Fondo risorse decentrate anno 2017 destinato al trattamento economico accessorio del personale dipendente, per un ammontare di in complessivi € **58.651,77** di cui € 56.670,66 quali risorse decentrate "stabili", ed € 1.981,11 quali risorse decentrate "variabili", quantificate al netto degli oneri accessori a carico dell'Ente, come risulta nell'allegato prospetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Fondo risorse decentrate ed i relativi oneri accessori a carico dell'Ente (contributi e irap), come sopra quantificati, trovano idoneo stanziamento negli appositi capitoli 1010801/5, 1010801/6 e 1010807/1 – Missione 1 – Programma 11 del Bilancio di Previsione 2017-2019, anno 2017;



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**N. 92 del 04/09/2017**

- 3) **DI RISERVARSI** la facoltà di pervenire ad una integrazione del Fondo risorse decentrate anno 2017 con proprio successivo atto qualora l'orientamento dottrinale della Corte dei Conti formulato con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG dovesse essere modificato e qualora sussistano 'spazi' nell'ammontare complessivo della spesa di personale rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, nonché qualora si pervenga alla conclusione della contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla definizione delle modalità e dei criteri per il riparto delle somme per incentivi per funzioni tecniche e all'approvazione del relativo regolamento comunale, così come previsto dall'art. 113, comma 3 del DLgs. 50/2017;
- 4) **DI DICHIARARE**, ai sensi del punto 9, 4° comma, del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990 e s.m.i.;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U. esclusivamente in formato elettronico;
- 6) **DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di avviare la contrattazione decentrata integrativa per il corrente anno.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**N. 92 del 04/09/2017**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Andrea Costa

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---